Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 21 settembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **453**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 146, 147 e 148, riguardanti la scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 146. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Art. 147. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica I;

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.

4° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

Art. 148. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune a radiodiagnostica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) oncologia generale;

b) oncologia clinica I;

c) tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

a) oncologia clinica II;

b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

c) radioterapia clinica;

d) trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di quaranta da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 146 (dieci per ogni anno di corso, pari a complessivi quaranta).

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in allergologia, in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e in statistica medica.

Scuola di specializzazione in allergologia

Art. 271. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in allergologia è di tre anni.

Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo concorso per titoli ed esami, i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di venti per ciascun anno di corso.

Art. 272. — La scuola ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro ed è diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della materia o, in carenza, di materia affine.

Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche nei reparti e nei laboratori degli istituti.

Al termine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione, gli allievi dovranno sostenere davanti all'apposita commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia.

Le tasse e soprattasse sono quelle stabilite dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia. La tassa di diploma è di L. 6.000, ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 273. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

basi immunologiche e patogenesi dell'allergia;
istopatologia generale;
la patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici;
la patologia autoimmune;
semeiotica e diagnostica allergologica.

2° *Anno*:

basi immunologiche e patogenesi dell'allergia;
semeiotica e diagnostica allergologica;
patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio;
allergia e otorinolaringoiatria;
le malattie cutanee a patogenesi allergica;
allergia ai medicamenti;
farmacologia dei medicamenti antiallergici.

3° *Anno*:

clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio;
allergia e apparato digerente;
allergia ed altri organi ed apparati;
la terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche;
allergopatie professionali.

Art. 274. — Le lezioni verranno integrate da conferenze sui singoli argomenti tenute da esperti italiani e stranieri. Agli iscritti saranno comunicate con successivi avvisi le date della prova di ammissione e dei vari corsi di lezione.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 275. — La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica.

Art. 276. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici.

Art. 277. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Il numero massimo degli iscritti è di cinque per anno di corso.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 278. — La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'esercitazione pratica nei reparti è obbligatoria durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività.

Art. 279. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del poli traumatizzato;
medicina legale.

Art. 280. — Le materie di insegnamento sono così distribuite:

1° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
2) patologia chirurgica I;
3) anatomia chirurgica I;
4) semeiotica I;
5) anestesiologia;
6) ricerche di laboratorio;
7) chirurgia sperimentale.

2° *Anno*:

8) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
9) patologia chirurgica II;
10) anatomia patologica II;
11) endoscopia;
12) fisiopatologia chirurgica II;
13) semeiotica II;
14) trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza;
15) rianimazione.

3° *Anno*:

16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;
17) patologia chirurgica III;
18) chirurgia vascolare d'urgenza;
19) traumatologia dell'apparato locomotore I;
20) neurotraumatologia;
21) fisiopatologia chirurgica II;
22) terapia intensiva I;
23) radiologia.

4° *Anno*:

24) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;
25) chirurgia ginecologica d'urgenza;
26) chirurgia pediatrica d'urgenza;
27) chirurgia plastica e riparatrice I;
28) traumatologia dell'apparato locomotore II;
29) neurotraumatologia II;
30) chirurgia toracica d'urgenza;
31) terapia intensiva II.

5° *Anno*:

32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
33) chirurgia plastica e riparatrice II;
34) chirurgia toracica d'urgenza;
35) cardiochirurgia d'urgenza;
36) chirurgia urologica d'urgenza;
37) angioradiologia;
38) traumatologia maxillo-facciale;
39) trattamento del poli traumatizzato;
40) medicina legale.

Art. 281. — Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 282. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le norme per l'iscrizione, gli esami, tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Pavia.

Scuola di specializzazione in statistica medica

Art. 283. — La scuola è articolata nei seguenti orientamenti:

a) clinico;

b) epidemiologico,

sulla base di materie di insegnamento comuni a tutti gli allievi e materie differenziate per i due orientamenti come specificato dall'art. 286. La scuola rilascia il diploma di specialista in statistica medica con l'indicazione dell'orientamento prescelto.

Art. 284. — La durata del corso è fissata in tre anni. Il numero degli iscritti è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno e per un totale complessivo di trenta specializzandi per i tre anni di corso.

Art. 285. — Alla scuola di specializzazione in statistica medica, sono ammessi oltre ai laureati in medicina e chirurgia anche i laureati in altre discipline (limitatamente all'orientamento epidemiologico) su motivato parere della direzione della scuola, previo accertamento diretto della loro idoneità.

Art. 286. — Le materie di insegnamento per la scuola di specializzazione in statistica medica sono le seguenti:

1° *Anno*:

insegnamenti comuni ai due orientamenti:

1) matematica generale I;
2) metodologia statistica I;
3) calcolo automatico;
4) metodologia demografica;

insegnamenti per l'orientamento clinico:

5) l'evidenza clinica;
6) tassometria per la nosografia;

insegnamenti per l'orientamento epidemiologico:

5) sociologia medica;
6) storia medica.

2° *Anno*:

insegnamenti comuni ai due orientamenti:

1) matematica generale II;
2) metodologia statistica II;
3) informatica medica;
4) metodologia epidemiologica generale;

insegnamenti per l'orientamento clinico:

5) il ragionamento diagnostico;
6) il riconoscimento automatico;

insegnamenti per l'orientamento epidemiologico:

5) geografia medica;
6) econometria sanitaria.

3° *Anno*:

insegnamenti comuni ai due orientamenti:

1) disegno ed analisi dell'esperimento clinico;
2) disegno ed analisi dell'inchiesta sanitaria;

insegnamenti per l'orientamento clinico:

3) biometria umana;
4) programmazione e valutazione terapeutica;
5) il dossier clinico;
6) demografia ospedaliera;
7) il sistema informativo sanitario;

insegnamenti per l'orientamento epidemiologico:

3) metodologia epidemiologica applicata alla patologia infantile;

4) metodologia epidemiologica applicata alla patologia infettiva;

5) metodologia epidemiologica applicata alla patologia genetica;

6) metodologia epidemiologica applicata alla patologia degenerativa;

7) metodologia epidemiologica applicata alla patologia da lavoro;

8) metodologia epidemiologica applicata alla patologia psichiatrica.

Art. 287. — I corsi sono composti di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche sulle materie di cui all'art. 286 e si terranno nella sede della cattedra di statistica sanitaria o in altre sedi opportune.

Art. 288. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria e condiziona l'ammissione degli allievi all'esame annuale di profitto. Durante uno dei primi tre anni di corso gli allievi sono tenuti a svolgere l'esercitazione pratica presso la cattedra di statistica sanitaria, secondo un piano deciso dal direttore della scuola.

Art. 289. — Alla fine di ogni anno di corso gli specializzandi, per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo, dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso.

Art. 290. — Per essere ammesso all'esame finale di diploma l'allievo dovrà dimostrare di aver seguito regolarmente i corsi e superato gli esami di profitto dei tre anni. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema approvato in precedenza dal direttore della scuola, corredata da dati originali.

Per tutte le altre condizioni e i dovuti adempimenti questa scuola si uniforma a quanto prescritto dallo statuto della Università di Pavia.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 607, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è fissato in cinquantaquattro per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1979
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **454**.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare un lascito.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad accettare, in favore della sezione comunale di Savona, il lascito disposto dal sig. Gioacchino Traverso con testamento olografo 7 gennaio 1966, pubblicato per atto del notaio Franchi di Savona in data 12 giugno 1968, n. 65997 di repertorio, consistente in un appartamento sito in Savona, via Fiume n. 7, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 11458, foglio 55, con il n. 423/23 di mappa, vani 6,5, cui l'ufficio tecnico erariale di Savona ha attribuito il valore di L. 27.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **455**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 455. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Lodi (Milano) con atto redatto dal segretario generale reggente del comune in data 16 dicembre 1975, n. 1183 di repertorio, registrato a Lodi il 26 gennaio 1976 al n. 484 reg. gen. d'ordine, n. 575 reg. part., consistente in una area edificabile di mq 2.000 circa, identificata dai mappali 98 e 99 del foglio 33 del nuovo catasto terreni di Lodi, ubicata in località Candi, viale Dalmazia, angolo via C. Sacchi, a condizione che la C.R.I. utilizzi l'area per la realizzazione della nuova sede del sottocomitato di Lodi e rilasci, senza pretese di risarcimenti e indennizzi di sorta, l'attuale sede di proprietà comunale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1979
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 276

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Intrepose, in Agro di Lizzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Intrepose, in agro di Lizzano (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978 e 28 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Intrepose, in agro di Lizzano (Taranto), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7993)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neuroliovitaminico », nella preparazione 6 fiale di liofilizzato + 6 fiale da 2 ml di solvente, della ditta Ellea, in Milano. (Decreto di revoca n. 5740/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 novembre 1967, con il quale venne registrata al n. 13482 la specialità medicinale denominata « Neuroliovitaminico », nella preparazione 6 fiale di liofilizzato + 6 fiale da 2 ml di solvente, a nome della ditta Ellea, con sede in Milano, via Schiapparelli, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neuroliovitaminico », nella preparazione 6 fiale di liofilizzato + 6 fiale da 2 ml di solvente, registrata al n. 13482 in data 20 novembre 1967, a nome della ditta Ellea, con sede in Milano, via Schiapparelli, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7777)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate, in Vibo Valentia Marina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro);

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata fino al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8103)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate, in Vibo Valentia Marina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro);

Visti i decreti ministeriali 30 novembre 1978 e 29 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8104)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1979.

Modificazione alla classificazione generale dei comuni. Inclusione del consorzio di segreteria tra i comuni di Santa Maria di Sala e Pianiga tra le sedi della classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1978, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione del segretario;

Visto il decreto n. 18162/Div. 1 in data 10 agosto 1979, con il quale il prefetto di Venezia ha approvato la costituzione del consorzio di segreteria tra i comuni di Santa Maria di Sala (ab. 9056) e Pianiga (ab. 8452);

Considerato, pertanto, che l'anzidetto consorzio di segreteria, i cui comuni complessivamente contano 17.508 abitanti, deve essere incluso tra i consorzi di comuni della classe seconda;

Visti gli articoli 4 e 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonchè gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il consorzio di segreteria tra i comuni di Santa Maria di Sala e Pianiga è incluso tra quelli della classe seconda e ad esso è assegnato un segretario generale di 2ª classe.

Il prefetto della provincia di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 settembre 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(7956)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.M.I.C., in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.I.C. di Taranto;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I.C di Taranto, è prolungata fino al 4 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7994)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.M.I.C., in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.I.C. di Taranto;

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1979 e 13 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 4 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I.C. di Taranto, è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

(7995) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1979.

Determinazione del numero degli iscritti ammessi ai corsi di laurea per l'anno accademico 1979-80, presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto ateneo in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927, con il quale è stato istituito il corso di laurea in chimica;

Veduti i decreti ministeriali 23 giugno 1972; 18 luglio 1973; 30 agosto 1974; 11 ottobre 1976; 30 ottobre 1976 con i quali veniva disposto a partire dagli anni accademici 1972-73; 1973-74; 1974-75; 1976-77 l'inizio dei corsi;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria;

Decreta:

Il numero degli iscritti che possono essere ammessi ai corsi di laurea nell'anno accademico 1979-80 è stato stabilito nella misura seguente:

Facoltà di ingegneria:

primo anno (corso di laurea in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali): studenti n. 330.

Facoltà di lettere e filosofia:

primo anno (corso di laurea in lettere, indirizzi classico e moderno; corso di laurea in filosofia; corso di laurea in storia, indirizzi antico e medioevale; corso di laurea in lingue e letterature straniere e moderne, indirizzo europeo): studenti n. 265.

Facoltà di scienze economiche e sociali:

primo anno (corso di laurea in scienze economiche e sociali, indirizzi economico e sociale): studenti n. 350.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

primo anno (corso di laurea in chimica, in fisica, in matematica, in scienze naturali): studenti n. 305.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 settembre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

(8081)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1979.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 195 della legge 28 marzo 1979, n. 88, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e al bilancio pluriennale per il triennio 1979-81, con il quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1979 le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative;

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in base al quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere durante l'anno finanziario 1979 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, in base al quale il Ministro del tesoro, per l'esercizio della facoltà di emettere buoni del Tesoro poliennali ai sensi della legge di bilancio, determina con propri decreti il prezzo di emissione, il saggio di interesse, gli eventuali premi, il periodo di apertura delle sottoscrizioni ed è autorizzato ad ammettere in versamento, oltre il contante anche buoni ordinari del Tesoro e cedole di titoli di debito pubblico, precisandone la specie ed i criteri di valutazione, oltre a stabilire le caratteristiche dei buoni e la loro ripartizione in serie ed in tagli, la data e la modalità di estrazione e di pagamento dei premi, nonchè tutte le altre condizioni e modalità concernenti le sottoscrizioni e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative alla emissione e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento dei titoli;

Vista la legge 23 febbraio 1958, n. 84, riguardante la conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, con il quale, tra l'altro, è stata data facoltà ai possessori dei buoni del Tesoro novennali 5% - 1959 di chiederne, qualora non intendessero provvedere alla riscossione di essi, il rinnovo nei buoni del Tesoro novennali, con scadenza 1° gennaio 1968, che il Ministro del tesoro veniva con lo stesso decreto-legge autorizzato ad emettere con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984, per l'importo nominale di lire 2.500 miliardi da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1979, nonchè, per la rimanenza, a sottoscrizione in contanti;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/3/001048, del 18 settembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984, per un importo, in valore nominale, di lire 2.500 miliardi, ripartiti in duecentocinquanta serie di dieci miliardi ciascuna.

L'interesse annuo del 12% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 96,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1979, nonchè, per la rimanenza, a sottoscrizione in contanti.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1979, hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1984 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1979, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° ottobre 1979; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di L. 3,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso e il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° ottobre 1979 e termineranno il giorno 31 dello stesso mese.

Art. 4.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione verrà scritturato dalle sezioni di tesoreria tra i « pagamenti da regolare ».

Art. 5.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma: entro il 12 ottobre 1979, per il controvalore di nominali lire 500 miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12 % annuo, per il periodo dal 1° ottobre 1979 al giorno del versamento con bonifico di cinque giorni; entro il 30 novembre 1979, per il controvalore della quota nominale corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1979 non rinnovati, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12 % annuo, per il periodo dal 1° ottobre 1979 al giorno del versamento con bonifico di cinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 6.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° ottobre 1979, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° ottobre 1979, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 3,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 3, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1979 rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 21 dicembre 1979 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 11.

I buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1979 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1984 al portatore sono accettate in pagamento

delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9 % - 1° ottobre 1979 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in matera di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

I buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° ottobre 1979, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante della direzione provinciale del tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 5.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1979
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 258

(8079)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica delle macchine e macchine presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di meccanica delle macchine e macchine, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8090)

Vacanza della cattedra di storia dell'arte moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di storia dell'arte moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8146)

Autorizzazione all'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 18 luglio 1979, n. 10652/1, l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, è stata autorizzata ad acquistare, a titolo gratuito, un terreno di proprietà del comune di Milano, sito in via Bocconi angolo via Sarfatti, da destinare a verde.

(8067)

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 13 luglio 1979, n. 10560/1, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità costituita dalla somma di L. 4.000.000, disposta a suo favore dalla sig.na Cornacchia Valentina.

(8068)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 mod. 241. — Data: 13 dicembre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Trapani. — Intestazione: Sferrazza Pietro, nato a Palermo il 12 giugno 1928. — Titoli di debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7804)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 18 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	813,80	813,80	813,80	813,80	—	813,80	813,70	813,80	813,80	813,80
Dollaro canadese	698,70	698,70	699 —	698,70	—	698,60	698,75	698,70	698,70	698,70
Marco germanico	449,70	449,70	449,80	449,70	—	449,60	449,70	449,70	449,70	449,70
Fiorino olandese	409,11	409,11	409,25	409,11	—	409,02	409,10	409,11	409,11	409,10
Franco belga	28,024	28,024	28,04	28,024	—	28,02	28,023	28,024	28,024	28 —
Franco francese	192,44	192,44	192,50	192,44	—	192,44	192,41	192,44	192,44	192,40
Lira sterlina	1752,70	1752,70	1752 —	1752,70	—	1752,60	1753,85	1752,70	1752,70	1752,70
Lira irlandese	1689,50	1689,50	1690 —	1689,50	—	—	1688 —	1689,50	1689,50	—
Corona danese	156,86	156,86	157,20	156,86	—	156,86	156,86	156,86	156,86	156,85
Corona norvegese	162,75	162,75	162,75	162,75	—	162,65	162,69	162,75	162,75	162,75
Corona svedese	192,93	192,93	193 —	192,93	—	192,93	192,95	192,93	192,93	192,90
Franco svizzero	499,72	499,72	499,90	499,72	—	499,72	499,69	499,72	499,72	499,70
Scellino austriaco	62,442	62,442	62,42	62,442	—	62,44	62,457	62,442	62,442	62,44
Escudo portoghese	16,35	16,35	16,40	16,35	—	16,35	16,42	16,35	16,35	16,35
Peseta spagnola	12,332	12,332	12,33	12,332	—	12,33	12,326	12,332	12,332	12,33
Yen giapponese	3,642	3,642	3,64	3,642	—	3,64	3,642	3,642	3,642	3,64

Media dei titoli del 18 settembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,825
» 5,50 % » » 1968-83	85,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	82,375
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	85,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,050
» » » » 1-1-1978/80	100,450
» » » » 1-3-1978/80	100,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1978/80	100,550
» » » » 1-8-1978/80	100,450
» » » » 1-10-1978/80	100,300
» » » » 1-3-1979/81	100,350
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,825
» » Nov. 5,50 % 1-1-1980	98,500
» » Pol. 9 % 1-1-1980	99,325
» » » 10 % 1-1-1981	97,300
» » Nov. 5,50 % 1-4-1982	86,325
» » Pol. 12 % 1-1-1982	98,875
» » » 12 % 1-4-1982	98,525
» » » 12 % 1-10-1983	97,225
» » » 12 % 1-1-1984	97,150
» » » 12 % 1-10-1987	95,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	813,75
Dollaro canadese	698,725
Marco germanico	449,70
Fiorino olandese	409,105
Franco belga	28,023
Franco francese	192,425
Lira sterlina	1753,27
Lira irlandese	1688,75
Corona danese	156,86
Corona norvegese	162,72
Corona svedese	192,94
Franco svizzero	499,705
Scellino austriaco	62,449
Escudo portoghese	16,385
Peseta spagnola	12,329
Yen giapponese	3,642

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso sei posti di interprete traduttore, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della difesa;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la disponibilità di quattro posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio di coprire i posti di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, registro n. 45 Difesa, foglio n. 60, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il pubblico concorso, per esami, a quattro posti di interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa.

I posti messi a concorso sono così suddivisi:

inglese	1
russo	2
serbo-croato	1

Il candidato dovrà scegliere la lingua per la quale concorre.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 5 e 6 novembre 1979, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma di addetto alla segreteria d'azienda o di addetto alla contabilità d'azienda o di addetto alle aziende di spedizione e trasporto o di segretario d'azienda o di addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo o di contabile d'azienda o di corrispondente commerciale, in lingue estere o delle licenze di scuole professionali femminili;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la lingua per la quale concorre.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà per ogni lingua una graduatoria di merito secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici. I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre e non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commis-

sario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina ad interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della difesa.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale del sesto livello previsto dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1979
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 20

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . . . . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . . . .;

residente in . . . . . (provincia di . . . .)

c.a.p. . . . . . .;

Chiede

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di interprete-traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa per i posti (o il posto) riservati alla lingua . . . . e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . . . . al . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Data, ...

Firma (6)
. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

Le due prove scritte consisteranno in:

una versione della lingua straniera nella lingua italiana di un passo di 50 linee;

una versione nella lingua straniera di 20 proposizioni aventi senso compiuto.

Colloquio

Esso tende ad accertare se il candidato:

a) sia in grado di parlare correttamente e con buona pronuncia la lingua straniera dell'uso corrente (conversazione);

b) sia in grado di tradurre a prima vista e con un certo garbo, anche da quotidiani e periodici d'attualità, un passo dalla lingua straniera in lingua italiana ed un passo dalla lingua italiana in lingua straniera (traduzione all'impronta);

c) possiede notizie, anche soltanto sommarie, della storia, della vita e dei costumi del Paese o dei Paesi ai quali si riferisce la lingua straniera (civiltà).

Il colloquio orale verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego;

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

(8000)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(2990/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI SANTHIA'

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia;

un posto di direttore della farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santhià (Vercelli).

(3002/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di analisi;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santhià (Vercelli).

(3003/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(2989/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(3000/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(2994/S)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(2995/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di emodialisi;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(2996/S)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Arco (Trento).

(2992/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di primario della divisione di medicina;

un posto di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di assistente medico del centro di microcitemia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, sezione concorsi, dell'ente in Matera.

(2998/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(2993/S)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione per la chirurgia dell'ospedale civile di Città S. Angelo;

un posto di assistente chirurgo per la chirurgia dell'ospedale civile di Città S. Angelo;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente della divisione di ematologia;

due posti di assistente della divisione di pediatria neonatale;

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(2999/S)

OSPEDALI DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(2991/S)

OSPEDALE « F. FALLACARA » DI TRIGGIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(2997/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1979, n. 24.

Norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (art. 47), in materia di biblioteche popolari, centri bibliotecari di educazione permanente e servizio nazionale di lettura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 91 *del* 7 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

I beni delle biblioteche popolari, dei centri bibliotecari di educazione permanente (centri di lettura, stabili e mobili, e centri sociali di educazione permanente) e del servizio nazionale di lettura, di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, sono trasferiti, ai sensi del secondo comma di detto articolo, ai comuni nel cui territorio essi si trovano.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le autorità scolastiche, gli enti e uffici finora titolari o depositari dei beni trasferiti e le amministrazioni comunali in causa compilano, tramite propri funzionari all'uopo incaricati, l'inventario dei beni e redigono verbale delle operazioni di consegna, trasmettendone copia all'amministrazione regionale e ai Ministeri interessati.

Art. 2.

I comuni utilizzano i beni loro trasferiti ai sensi del citato art. 47, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:

a) per le necessità dei propri servizi di pubblica lettura, quali biblioteche, sale di lettura, posti di prestito;

b) come nuclei di istituendi servizi civici di pubblica lettura, laddove non abbiano già operanti proprie strutture bibliotecarie;

c) per le attività di centri di lettura all'interno di particolari istituzioni pubbliche localmente esistenti, quali carceri, ospedali, caserme, scuole, sulla base di specifiche convenzioni con le amministrazioni interessate;

d) per il potenziamento, tramite deposito presso altri comuni, del sistema bibliotecario cui il comune titolare aderisca.

Art. 3.

Per le esigenze di primo impianto connesse con la sistemazione, ordinamento, conservazione e manutenzione dei beni trasferiti di cui alla presente legge, possono essere concessi ai comuni contributi finanziari della Regione.

Le domande dei comuni debbono essere presentate al presidente della Regione entro il 30 novembre 1979, corredate dell'indicazione delle esigenze e dei relativi preventivi di spesa.

Art. 4.

Gli interventi di cui al precedente art. 3, per il 1979, sono finanziati con i fondi stanziati sul cap. 70810 « Sussidi, premi e dotazioni a biblioteche popolari, ad enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse nonché la diffusione del libro », del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 3 agosto 1979

p. *Il presidente*: PUNGINELLI

(7540)

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25.

Protezione e incremento della fauna ittica - Organizzazione delle acque interne ai fini della pesca - Norme per l'esercizio della pesca nell'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *del* 9 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA.

Capo 1°

GENERALITA'

Art. 1.
Oggetto della presente legge

La presente legge promuove il riequilibrio biologico delle specie ittiche e l'incremento della pescosità delle acque interne dell'Emilia-Romagna. Stabilisce, altresì, modi e strumenti per la tutela della pesca nell'ambito delle funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.
Diritto all'esercizio della pesca

Tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso della licenza rilasciata a norma delle vigenti leggi hanno uguale diritto ad esercitare la pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna.

Art. 3.
Partecipazione e gestione sociale

La Regione promuove la partecipazione alla organizzazione e gestione sociale delle attività della pesca.

Art. 4.
Efficacia della presente legge

Le disposizioni della presente legge si applicano nelle acque interne comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e nelle acque interne destinate alla piscicoltura, alla pesca a pagamento, o soggette a diritti esclusivi di pesca.

Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre, delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi delle lagune, dei bacini, dei canali e dei fiumi.

Negli specchi d'acqua compresi in opere portuali è consentito l'esercizio della pesca senza possesso di licenza.

Capo 2°

GESTIONE DELLE ACQUE AI FINI DELLA PESCA

Art. 5.

Incremento della pescosità nei bacini idrografici

L'incremento della pescosità nelle acque interne viene promosso nei bacini idrografici comprendenti corsi o gruppi di corsi d'acqua, loro affluenti e bacini o lagune, mediante l'istituzione di ambiti protetti destinati alla riproduzione naturale e all'ambientamento delle specie ittiche a norma del successivo art. 8.

Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con apposita deliberazione, elenca i corpi idrici ricadenti in ciascun bacino idrografico.

La giunta regionale può modificare la ripartizione del territorio nei bacini idrografici.

Il bacino idrografico è l'unità territoriale di base per la programmazione regionale degli interventi in materia di pesca e di incremento della pescosità dei corpi idrici.

Art. 6.

Commissioni tecnico-consultive

Per la gestione dei bacini idrografici interessanti più province, queste coordinano le proprie attività nell'ambito della programmazione regionale.

A tal fine le province territorialmente interessate, d'intesa tra loro, costituiscono per ogni bacino idrografico una commissione tecnico-consultiva nella quale vengono rappresentate le comunità montane, i comuni e le associazioni dei pescatori e dei naturalisti presenti.

Art. 7.

Gestione della pesca nelle acque di bonifica

La gestione pubblica della pesca nelle acque di bonifica specificate al successivo art. 39 avviene secondo le particolari norme di cui al titolo II, capo 5°, della presente legge.

Capo 3°

TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO

Sezione I. — *Ambiti per l'incremento e la protezione del patrimonio ittico*

Art. 8.

Zone di riproduzione e protezione della fauna ittica

Le specie acquatiche viventi allo stato di natura costituiscono il patrimonio ittico e come tali sono tutelate e protette.

L'incremento e la protezione del patrimonio ittico vengono promossi mediante l'istituzione di « zone di ripopolamento e frega » e di « zone di protezione ».

In esse l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo.

Art. 9.

Finalità delle zone di ripopolamento e frega

Le zone di ripopolamento e frega vengono istituite al fine di:

a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua;

c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per ripopolamento.

Art. 10.

Modalità per la costituzione delle zone di ripopolamento e frega

Le zone di ripopolamento e frega sono istituite dalle province di propria iniziativa ovvero su proposta delle comunità montane o dei comuni territorialmente interessati, delle associazioni dei pescatori e delle commissioni tecnico-consultive di cui al precedente art. 6.

Le province deliberano l'istituzione delle zone di ripopolamento e frega sentito comunque il parere delle comunità montane e dei comuni territorialmente interessati.

Lo sviluppo di ogni zona di ripopolamento e frega non deve essere inferiore a km 2, misurati sull'asse del corso d'acqua. Fanno eccezione le zone istituite nei corsi d'acqua classificati di categoria *C* e *D*, a norma del successivo titolo II, capo 1°, della presente legge.

Il provvedimento di istituzione ha la validità di tre anni e può essere rinnovato per periodi anche di durata diversa.

Art. 11.

Procedure di modificazione, rinnovo e revoca delle zone di ripopolamento e frega

Il rinnovo, la modificazione e la revoca delle zone di ripopolamento e frega avviene con deliberazione della provincia, secondo le modalità di cui al precedente art. 10.

Art. 12.

Finalità e procedure per l'istituzione delle zone di protezione

I presidenti delle province territorialmente competenti hanno la facoltà di istituire zone di protezione vietando con propria ordinanza la pesca ad una o più specie ittiche in quei tratti di bacino o corsi d'acqua dove si accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio ittico.

Il divieto è limitato al periodo necessario a superare le cause che l'hanno motivato.

Art. 13.

Catture di specie ittiche a scopo di ripopolamento

Il presidente della provincia territorialmente competente autorizza con propria ordinanza la cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque pubbliche. Determina altresì i modi del prelievo e la destinazione del catturato, d'intesa con le altre province territorialmente interessate al bacino idrografico.

Art. 14.

Pubblicità delle deliberazioni di istituzione delle zone di riproduzione e frega e delle zone di protezione

I provvedimenti relativi alla istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di ripopolamento e frega e delle zone di protezione, di cui al precedente art. 8, vengono trasmessi alle province, ai comuni ed alle comunità montane nonchè ai consorzi di bonifica territorialmente interessati.

Art. 15.

Tabellamento dei corsi d'acqua dove vige un divieto di pesca

Le zone di cui al precedente art. 8 vengono delimitate a cura delle amministrazioni provinciali, con tabelle di colore bianco delle dimensioni di cm 25 × 30, recanti in azzurro la scritta « Zona di ripopolamento e frega - Divieto di pesca », oppure « Divieto temporaneo di pesca » e l'indicazione degli articoli della presente legge in base ai quali sono state istituite.

Le tabelle devono essere collocate ad una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue. Dette tabelle sono esenti da tasse regionali.

Le acque soggette agli altri divieti o limitazioni previste dalla presente legge vengono segnalate con tabelle aventi caratteristiche e collocazione analoghe a quelle del precedente comma. Il tenore delle scritte viene stabilito con il provvedimento di divieto.

Sezione II. — *Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale. Divieti e limitazioni di pesca di competenza della giunta regionale. Controlli sanitari.*

Art. 16.

Immissione di specie ittiche o, in genere di animali acquatici. Autorizzazione

Ogni immissione di materiale ittico od, in generale, di animali acquatici nelle acque pubbliche deve essere autorizzata dal presidente della provincia territorialmente competente, e deve essere contenuta nei limiti indicati dai piani di cui al successivo art. 27.

Art. 17.

Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale

La immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale può avvenire su autorizzazione della giunta regionale, sentita la consulta per i problemi della pesca di cui al successivo art. 28.

A tutela del patrimonio ittico preesistente, le immissioni sopraddette avvengono di norma in forma sperimentale e controllata in bacini appositamente delimitati secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

La giunta, valutati gli esiti degli esperimenti di cui al comma precedente, decide in merito all'immissione della specie ittica nelle acque interne ed alle modalità di pesca.

Art. 18.

Controlli sanitari

Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, quando non sia accompagnato da certificato sanitario, prima di essere immesso nei corpi idrici deve essere soggetto a preventivo controllo da parte del veterinario dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, a cura di chi effettua il ripopolamento, al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.

Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, od in stato fisico anormale, devono essere consegnati all'autorità sanitaria per il controllo. Copia dei referti deve essere trasmessa alle province ed ai comuni territorialmente interessati.

In caso di epizoozia, su proposta del veterinario dell'unità sanitaria locale, vengono disposti gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio ittico.

Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte deve essere data immediata comunicazione ai dipartimenti regionali interessati, alle province ed ai comuni territorialmente competenti.

Art. 19.

Interventi a tutela dell'equilibrio biologico del patrimonio ittico

La Regione, quando sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico vivente nelle acque interne dell'Emilia-Romagna, provvede a vietare la pesca di uno a più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle specie stesse, limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi.

Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dal popolamento eccessivo di una o più specie ittiche, la Regione provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di dette specie.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti sentite le province e le comunità montane territorialmente interessate, o su proposta di queste. L'efficacia dei provvedimenti può essere altresì limitata a determinate acque del territorio dell'Emilia-Romagna.

I provvedimenti contengono, tra l'altro, le norme per i tabellamenti.

Sezione III — *Tutela della fauna ittica e del suo ambiente dalla presenza di ostacoli artificiali, a causa delle derivazioni d'acqua e durante le secche.*

Art. 20.

Ostacoli al passaggio della fauna ittica

E' vietato collocare nei fiumi, torrenti, canali, ed altri corsi o bacini di acque interne, apparecchi fissi o mobili per la pesca che occupino più della metà della sezione normale dello specchio d'acqua interessato.

Art. 21.

Divieto di pesca in corsi d'acqua in secca, oppure mediante secca o altri interventi diretti sul corso d'acqua

E' vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili, oppure smuovendo il fondo delle acque, a meno che ciò non risulti indispensabile per il recupero e la salvaguardia del patrimonio ittico in seguito a prosciugamenti effettuati cura di chi effettua il ripopolamento, al fine di impedire su autorizzazione della amministrazione provinciale e dal personale a ciò autorizzato dalla stessa.

Art. 22.

Secca dei corsi d'acqua e dei bacini

Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, che non abbiano regime stagionale, deve farne richiesta, salvo i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al presidente della provincia nel cui territorio sono collocate le apparecchiature o vengono costruite le opere necessarie.

Il presidente della provincia concederà il relativo permesso ed emanerà le norme a salvaguardia del patrimonio ittico nonchè quelle per il successivo ripopolamento del corso posto in secca da eseguirsi a spese del richiedente.

Nel tratto dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca, anche se incompleta, la pesca è proibita.

Il pesce eventualmente rimasto nel corso d'acqua pubblico deve essere recuperato ed immesso, a spese di chi effettua il prosciugamento, in acque pubbliche e sotto il controllo del personale di vigilanza o di pescatori incaricati.

Il pesce eventualmente recuperato nel corso d'acqua privato viene destinato dal proprietario a norma dei successivi articoli 82 e 83, sotto il controllo del personale di vigilanza o di pescatori incaricati.

Nei casi d'urgenza determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possono provocare gravi danni, il titolare della concessione, quando è costretto ad interrompere i corsi d'acqua o bacini, deve darne immediata comunicazione alla provincia territorialmente competente.

Le norme del presente articolo non si applicano nei bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali e nei sistemi di bonifica di cui al seguente titolo II, capo 5°, della presente legge, dove il recupero del pesce avviene a cura della provincia interessata

Art. 23.

Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua

I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere, altresì la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce, ove sia necessario per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.

Art. 24.

Estrazione di ghiaia e sabbia dal letto dei corsi d'acqua

E' vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di ripopolamento e frega istituite a norma degli articoli 10 e seguenti della presente legge.

A tale scopo il presidente della provincia dà comunicazione del provvedimento istitutivo, a norma del precedente art. 14, anche alle commissioni di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8.

Lo scarico nelle acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione a norma degli articoli 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e della normativa regionale.

Art. 25.

Concessione di derivazioni di acque pubbliche
Norme a tutela della fauna ittica

Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm 20, allo scopo di impedire il passaggio di pesce.

Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell'E.N.E.L. e dei consorzi di irrigazione e bonifica.

Gli organi che nel quadro delle competenze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere della immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario.

Copia delle autorizzazioni concesse e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle province.

Il presidente della provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e la immediata sospensione della derivazione.

Art. 26.
Dichiarazione delle derivazioni d'acqua in godimento al 31 dicembre 1978

Gli uffici competenti a decidere sulla utilizzazione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle province, ai comitati comprensoriali territorialmente competenti l'elenco delle utenze di derivazione in atto al 31 dicembre 1978, allo scopo di verificare l'osservanza delle norme a tutela della fauna ittica previste nelle norme disciplinari di cui al terzo comma del precedente art 25.

Capo 4°

SVILUPPO DELLA PESCOSITÀ DELLE ACQUE INTERNE E CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DELLA PESCA

Art. 27.
Carta ittica. Piani di sviluppo della pescosità

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva la carta ittica da cui derivare le caratteristiche biogenetiche dei corsi d'acqua interessanti la pesca

La carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle attività programmate dalla Regione o attuate dagli enti locali a norma della presente legge

La giunta regionale, con la collaborazione degli enti locali e delle associazioni piscatorie e naturalistiche predispone piani pluriennali aventi lo scopo di promuovere l'incremento della pescosità dei bacini idrografici.

Tali piani sono elaborati sulla base della carta ittica di cui ai precedenti primo e secondo comma.

Ogni piano pluriennale viene attuato mediante programmi annuali stralcio approvati dalla giunta

A tal fine:

1) entro il 1° giugno la giunta regionale trasmette il progetto di programma per l'esercizio successivo ai comuni, alle province, alle associazioni piscatorie e naturalistiche e all'azienda regionale per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia-Romagna - ARIS;

2) entro il 15 settembre successivo le province, tenendo conto delle proposte pervenute dai comuni e dalle associazioni piscatorie e naturalistiche, trasmettono le proposte di intervento per ciascun bacino idrografico di competenza e ripartite secondo la classificazione delle acque di cui al successivo capo 1°, titolo II, della presente legge. Per i bacini idrografici interessanti territorialmente più province vengono presentate proposte coordinate.

Le proposte sono corredate dei seguenti dati:

a) lunghezza delle zone di ripopolamento e frega istituite;

b) previsione di modifica degli ambiti sopraddetti;

c) contributi finanziari e materiale ittico richiesti, ripartiti tra iniziative indicate nel progetto regionale e altre eventuali proposte;

d) ripopolamenti ittici e disponibilità finanziarie complessivamente previsti a carico degli enti locali e delle associazioni dei pescatori;

e) previsioni di cattura nelle zone di ripopolamento e frega;

f) processi economici, promossi nelle attività terziarie locali, correlati all'esercizio della pesca;

3) entro il mese di ottobre la giunta regionale, valutate le proposte di cui al precedente punto 2), delibera il suo programma annuale degli interventi per l'esercizio successivo.

Il programma viene finanziato con la legge regionale che approva il bilancio annuale di previsione della spesa.

Art. 28.
Consulta regionale per i problemi della pesca

E' istituita la consulta regionale per i problemi della pesca nelle acque interne, organo consultivo della Regione.

Essa è composta:

a) dall'assessore regionale competente, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da undici rappresentanti dei pescatori designati dalle associazioni dei pescatori sportivi;

c) da un rappresentante dei pescatori di mestiere designato dalle associazioni di categoria d'intesa fra di esse;

d) da un rappresentante delle cooperative dei pescatori di mestiere designato dalle centrali cooperative regionali;

e) da due rappresentanti dei pescatori ricreativi designati dalle associazioni;

f) da due esperti designati da Federnatura;

g) da un esperto designato da ognuna delle università dell'Emilia-Romagna;

h) da due rappresentanti degli enti di bonifica operanti nell'Emilia-Romagna;

l) da un rappresentante dei piscicoltori.

Alle riunioni della consulta regionale sono inviati i consiglieri regionali.

Funge da segretario della consulta un collaboratore regionale designato dall'assessore regionale competente.

Art. 29.
Compiti della consulta regionale

La consulta ha il compito, su richiesta degli organi regionali, di esprimere pareri e di formulare proposte in materia di pesca e ripopolamento ittico delle acque interne, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

proposte di legislazione regionale;

piani e programmi regionali di ripopolamento;

programmi di produzione dell'azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia-Romagna - ARIS;

immissione nei corsi d'acqua di specie ittiche estranee alla fauna locale;

iniziative tese al miglioramento della educazione piscatoria e naturalistica.

Art. 30.
Cessazione delle commissioni consultive per la pesca

Le commissioni consultive per la pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, cessano la loro attività alla data della entrata in vigore della presente legge.

Le province, per l'attuazione della presente legge, possono avvalersi di consulte provinciali per i problemi della pesca la cui composizione viene deliberata dal consiglio provinciale

Capo 5°

DIRITTI ED ESCLUSIVITÀ DI PESCA. AGRICOLTURA

Art. 31.
Ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti anteriormente al 31 dicembre 1978

L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è delegato alle province.

Gli enti delegati effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca accertati e riconosciuti. A tal fine, tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione al competente ente delegato entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge esibendo la documentazione probatoria.

Art. 32.
Espropriazione dei diritti esclusivi di pesca per motivi di pubblica utilità

L'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca esistenti può essere disposta secondo le norme indicate dagli articoli 25 e 29 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 33.
Programma di gestione dei diritti esclusivi di pesca. Controllo dell'attuazione dei programmi

I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a comunicare entro il mese di agosto di ogni anno il programma della pesca, della vigilanza e dei ripopolamenti da attuare nell'anno successivo.

La decisione sulla congruità delle proposte deve essere assunta entro e non oltre il 31 ottobre. Trascorsa tale data, in assenza di una decisione dell'ente competente il piano si intende approvato.

Dell'attuazione dei programmi di ripopolamento e di pesca, il titolare del diritto esclusivo deve dare avviso almeno otto giorni prima dell'inizio, al fine di consentire gli opportuni controlli.

Art. 34.

Delimitazione delle acque soggette a diritti esclusivi di pesca

Al titolare del diritto esclusivo di pesca è fatto obbligo di apporre cartelli indicatori della zona di pesca riservata e di mantenere in buone condizioni i cartelli stessi.

Le dimensioni dei cartelli e la loro collocazione sono quelle prescritte dal precedente art. 15.

Art. 35.

Esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi

L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi è disciplinato dalle norme di cui al titolo II della presente legge.

Art. 36.

Diritti esclusivi di pesca delle province

Le province possono aprire al libero esercizio della pesca, secondo le norme della presente legge, le acque oggetto di diritti esclusivi trasferiti al demanio provinciale a norma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 37.

Cessazione delle concessioni di acquicoltura

Le concessioni di aquicoltura in acque pubbliche previste dall'art. 11 del testo unico dell'8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1193, cessano alla scadenza.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Capo 1°

GENERALITÀ - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SECONDO LA PESCOSITÀ E LE MODALITÀ DI PESCA CONSENTITE

Art. 38.

Classificazione delle acque

L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la classificazione delle acque è delegato alle province.

Agli effetti della pesca per le acque interne dell'Emilia-Romagna vengono classificate nelle categorie *A, B, C, D*, a norma della presente legge.

Ai fini della tutela della produzione ittica la Regione può assoggettare a speciale regolamentazione la pesca nelle acque dei canali che collegano il mare ai bacini interni destinati a produzione ittica.

Sono escluse dalla classificazione di cui al secondo comma, le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, dove l'esercizio della pesca, al fine di salvaguardare la loro destinazione primaria è soggetto alle particolari norme di cui al successivo capo 5° del presente titolo.

L'esercizio della pesca nelle acque di categoria *D* che abbiano particolare interesse ittiogenico può essere soggetto a limitazioni, al fine di adeguare i prelievi alle risorse.

La classificazione delle acque dei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, viene effettuata d'intesa con i competenti enti locali della Regione territorialmente interessata.

La classificazione delle acque dei bacini idrografici che interessano i territori di più province avviene d'intesa fra le stesse.

Art. 39.

Delega alle province in materia di classificazione delle acque

I provvedimenti per la classificazione delle acque devono essere adottati entro e non oltre i sei mesi successivi alla promulgazione della presente legge.

Con il provvedimento di classificazione di cui al precedente comma, vengono stabiliti divieti di circolazione e di sosta dei natanti con motore acceso adibiti alla pesca professionale e di qualunque natante da diporto, nei tratti non dichiarati navigabili dei corsi d'acqua.

Entro e non oltre trenta giorni dal giorno in cui i provvedimenti relativi alla classificazione delle acque divengono esecutivi vengono apposte tabelle, secondo le norme di cui al precedente art. 15, con l'indicazione della categoria di appartenenza delle acque classificate.

La Regione provvede alla pubblicazione di cartografie illustrative della classificazione stessa ed alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del relativo provvedimento.

Art. 40.

Classificazione delle acque di categoria A

Sono da classificarsi di categoria *A*:

le acque del Po, esclusi i tratti di 500 metri a monte e a valle delle foci degli affluenti;

le acque dei corsi e dei bacini che comunicano con il mare, limitatamente ai tratti nei quali è preponderante la presenza di specie ittiche marine.

Nelle acque classificate di categoria *A* è consentito ogni tipo di pesca a norma del successivo capo 2° del presente titolo nonchè la pesca ricreativa con bilancione a norma del successivo art. 46.

Art. 41.

Classificazione delle acque di categoria B

Sono da classificarsi acque di categoria *B* quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali e artificiali, che abbiano le seguenti caratteristiche:

la larghezza in superficie del corpo idrico, anche nei periodi di magra, non deve essere mediamente inferiore ai metri tre;

pescosità: deve derivare in misura prevalente dal naturale ciclo biologico della carpa e della tinca;

capacità ittiogenica: deve essere sufficiente allo sviluppo delle specie ittiche che vi si riproducono naturalmente e al mantenimento dei ripopolamenti integrativi effettuati in relazione all'esercizio della pesca con gli attrezzi indicati al successivo art. 47.

Sentiti i comuni territorialmente interessati, possono essere riservate porzioni di corpi idrici, classificati di categora *B*, a favore esclusivamente dei pescatori di professione residenti nei comuni sopraddetti ed iscritti negli elenchi di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250, previo accertamento delle caratteristiche di portata e di naturale pescosità, tali da consentire l'impiego degli attrezzi di cui al successivo art. 44.

Art. 42.

Classificazione delle acque di categoria C

Sono da classificarsi acque di categoria *C* quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini naturali e artificiali che abbiano le seguenti caratteristiche:

pescosità: derivante in prevalenza dal naturale ciclo biologico del barbo, del cavedano, della lasca, in relazione all'esercizio della pesca con gli attrezzi indicati al successivo art. 48;

capacità ittiogenica: deve essere sufficiente allo sviluppo delle specie ittiche che vi si riproducono naturalmente e al mantenimento dei ripopolamenti integrativi effettuati.

Art. 43.

Classificazione delle acque di categoria D

Sono da classificarsi acque di categoria *D* quelle comprese nei corsi d'acqua naturali che abbiano le seguenti caratteristiche:

pescosità: derivante in prevalenza dal naturale ciclo biologico dei salmonidi (trota, salmerino) integrato da ripopolamenti effettuati in relazione all'esercizio della pesca sportiva;

capacità ittiogenica: come indicato per le acque di categoria *C*.

Capo 2°

ATTREZZI CONSENTITI NEI VARI ESERCIZI DI PESCA

Art. 44.

Attrezzi consentiti nelle acque di categoria A *nell'esercizio della pesca di mestiere. Modalità di pesca*

Nelle acque di categoria *A*, ad ogni pescatore professionale in possesso della licenza di tipo « A » in corso di validità, è consentito l'uso personale degli attrezzi sotto indicati:

a) archetto (dialettale: « artò ») - bocca a semiarco, altezza massima centimetri novanta; diametro massimo centimetri duecentocinquanta; lunghezza massima dell'attrezzo centimetri duecentocinquanta; lunghezza del primo inganno: almeno centimetri sessanta, con maglia non inferiore ai millimetri ventiquattro. Secondo inganno: lunghezza massima centimetri centonovanta, con maglia non inferiore a millimetri dieci. L'attrezzo non può avere più di tre inganni;

b) filare tramagliato o tramaglio (dialettale: « tramai ») - lunghezza massima della rete metri venticinque. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per la pesca nei bacini, valli e lagune.

E' sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico;

c) bilancione a mano ed a carrucola (dialettale: « blanzò ») - lato massimo della rete metri quindici. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventiquattro. E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a metri sei, con maglie di lato non inferiore a millimetri dodici. Nel fondo della rete è inoltre consentita la applicazione di un altro quadrato di rete « fissetta » di lato non superiore a metri quattro, con maglie di lato non inferiore a millimetri sei. Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a metri uno, con maglie di lato non inferiori a millimetri dieci. La distanza tra bilancione e bilancione, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a metri duecento per gli attrezzi di nuovo impianto. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a millimetri sei;

d) bilancia a mano ed a carrucola - lato massimo della rete metri sei. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto. E' consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete « fissetta » di lato non superiore a metri due, con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.

Il lato della fissetta non può comunque essere maggiore di un terzo del lato massimo della rete.

Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a millimetri sei. La distanza fra bilancia e bilancia, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a metri venticinque;

e) bilancino o quadratello (dialettale: « blanzè ») - lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezi, non dovrà essere inferiore a metri venti;

f) guada o ligorsa - lunghezza massima del lato strisciante metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti. Per la sola pesca del gambero e delle acquadelle la lunghezza del lato strisciante non può superare i metri uno mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a millimetri sei;

g) bertovello o bigullo, con o senza ali, o cogollo (dialettale: « cogòl ») - diametro massimo della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. Il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a millimetri quattordici. La lunghezza delle ali non deve superare i metri trenta e non deve superare la metà del corso d'acqua. La distanza fra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a metri trenta per quelli con ali, e a metri cinque per quelli senza ali;

h) dirlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo) - le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui al precedente punto *d)*;

i) nassa (dialettale: « canarola ») - la distanza tra le corde metalliche, o le maglie delle reti, non deve essere inferiore a millimetri dodici;

l) tirlindana (lenza con uno o più ami, per la pesca al traino);

m) mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella - l'ombrello di rete che serve per raccogliere le anguille dovrà avere una rete con maglie di lato non inferiore a millimetri otto;

n) da una a tre canne, con uno o più ami ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di metri quindici.

Nel fiume Po è inoltre consentito l'uso delle seguenti reti:

o) tramaglione - lunghezza massima della rete: metri cento. Altezza massima della rete: metri due. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri venti;

p) maggiora (rete a mantello per la pesca dello storione) - lunghezza massima della rete metri cento. Il lato delle maglie della rendina non deve essere inferiore a millimetri ottanta.

E' inoltre consentito l'uso dello « sparviero » (o « jazzo », o « ghiaccio ») limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

Nei tratti del fiume Po, antistanti le province dell'Emilia-Romagna, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti e gli attrezzi consentiti dalla presente legge sia quelli consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.

L'esercizio della pesca nelle acque interne di categoria *A* da parte di pescatori di mestiere che sono anche autorizzati alla piccola pesca marittima, a mezzo natante e con relativo equipaggio, è consentito quando il capo-barca sia in possesso della licenza di tipo « *A* ».

Tutti gli attrezzi che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi debbono essere muniti di contrassegno che consenta facilmente la identificazione del proprietario e segnalati a mezzo galleggiante quando ciò non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi da pesca.

I contrassegni di cui al precedente comma sono rilasciati gratuitamene dalle amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili.

Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi sopra indicati alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

Gli attrezzi non devono occupare più della metà dello specchio d'acqua considerato a livello di media marea.

La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza, il quale, però, può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.

Art 45.

Attrezzi consentiti nelle acque di categoria A *nell'esercizio della pesca non di mestiere*

Nelle acque di categoria *A*, ad ogni pescatore munito di licenza di tipo « B », in corso di validità, è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:

da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di dieci metri, armate ciascuna con non più di tre ami;

una mazzacchera: l'ombrello di rete che serve per raccogliere le anguille dovrà avere maglie di lato non inferiore a millimetri otto;

una lenza a mano con uno o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante;

una bilancella: con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. E' proibito l'uso della bilancella « guadando » e « ranzando » o intorbidendo la acqua, nonchè appendendola ad una fune attraverso il corso d'acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore ai tre metri.

Art. 46.

Attrezzi consentiti nelle acque di categoria A *nell'esercizio della pesca ricreativa con bilancione. Modalità di pesca*

Ai pescatori muniti di licenza di tipo « B » a norma della legge regionale 10 luglio 1978, n. 23, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi nel rispetto delle norme sottoriportate, fatte salve le diverse prescrizioni di cui al terzo comma del precedente art. 38:

1) una bilancia con lato massimo della rete non superiore a metri quattro, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto. All'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.

Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a metri sei con maglie di lato non inferiore a millimetri dodici e fissetta con maglie non inferiori a millimetri sei;

2) bilancione fisso. I lati della rete, di forma quadrangolare, non possono superare i metri quindici. Il lato delle maglie non può essere inferiore a millimetri ventiquattro. E' consentita l'applicazione, all'intero, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di metri sei e maglie di lato non inferiore a millimetri dodici. Nel fondo di detta rete è consentita la applicazione di un quadro di rete « fissetta » di lato non superiore a metri due e con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.

Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a millimetri sei.

E' consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 Watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, tenuta a non meno di metri due dal livello dell'acqua. Le distanze fra bilancione e bilancione, misurate tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a metri venti.

I bilancioni fissi che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino ubicati, l'uno rispetto all'altro, ad una distanza inferiore a quella prescritta dal precedente comma, possono essere impiegati, durante i periodi consentiti, soltanto a giorni alterni in modo tale che, in effetti, venga rispettata la distanza minima prevista tra un attrezzo e l'altro.

La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di marea.

Il lato del bilancione alla riva deve avere da questa una distanza di almeno cinque metri. E' fatta eccezione per gli attrezzi posti in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

E' vietata ogni forma di pasturazione.

I bilancioni fissi che, al 31 dicembre 1978, risultano ubicati in acque non classificate di categoria *A*, possono essere impiegati per un periodo di tre anni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge con esclusione del periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno, a protezione della rimonta della carpa, della cheppia, della tinca e di altre specie ittiche;

3) dirlindana (rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui al n. 1 del presente articolo, montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata all'estremità di un palo);

4) fino a tre nasse (dialettale: «canarole»). La distanza tra le corde metalliche o le maglie delle reti, non deve essere inferiore a millimetri dodici.

5) «sparviero» (o «jazzo» o «ghiaccio») limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine

Art. 47.

Attrezzi consentiti nelle acque di categoria B. *Modalità di pesca*

Nelle acque di categoria *B*, ad ogni pescatore munito di licenza valida, è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:

da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri dieci, armate ciascuna con non più di tre ami;

una bilancella con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

E' proibito l'uso della bilancella «guadando» e «ranzando», o intorbidendo l'acqua nonchè appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d'acqua.

E' proibito l'uso della bilancella quando la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a metri tre;

una mazzacchera, l'ombrello di rete che serve per raccogliere le anguille dovrà avere maglie di lato non inferiore a millimetri sei;

da una a tre lenze con più di tre ami ciascuna. Gli attrezzi possono essere usati soltanto da fermo.

Art. 48.

Attrezzi consentiti nelle acque di categoria C. *Modalità di pesca*

Nelle acque di categoria *C*, ad ogni pescatore munito di licenza valida è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:

una canna armata con un amo, con o senza mulinello. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami.

Art. 49.

Attrezzi consentiti nelle acque di categoria D. *Modalità di pesca*

Nelle acque di categoria *D*, ad ogni pescatore munito di licenza valida è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:

una canna con o senza mulinello, armata con non più di un amo.

E' consentita la pesca al lancio, con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami.

Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone. Queste ultime sono però consentite per la pesca, ove ammessa, nelle acque dei bacini idroelettrici.

E' vietato l'impiego di ami aventi la distanza, tra la punta e l'asta del gambo, inferiore a millimetri dieci. Analogo divieto vige per gli ami multipli (ancorette). E' fatta eccezione per i pescatori che praticano la pesca con mosca, ninfa, e camola artificiali, i quali possono usare ami che abbiano la distanza tra la punta e l'asta del gambo, inferiore a millimetri dieci.

Quando nei corpi idrici classificati di categoria *D* risultino compresi tratti di corsi d'acqua nei quali la pescosità non sia derivata dal naturale ciclo biologico dei salmonidi, la giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente, sentite le province e le comunità montane territorialmente interessate, adotta provvedimenti atti a consentire la pesca in dette acque anche con l'impiego di ami la cui distanza tra punta e gambo, sia inferiore a millimetri dieci.

Nelle acque di categoria *D* è vietato ogni tipo pasturazione.

Capo 3°

LIMITAZIONI DI ORARIO - PERIODI DI DIVIETO
LIMITI ALLE DIMENSIONI E ALLA QUANTITÀ DEL PESCE PESCATO

Art. 50.

Orari di pesca

L'esercizio della pesca nelle acque di categoria *A*, non è soggetto a limitazioni di orario.

Nelle acque di categoria *B*, *C* e *D*, la pesca è consentita secondo gli orari sottoindicati:

dal 1° gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7 alle ore 18;
dal 1° marzo al 30 aprile: dalle ore 5 alle ore 19;
dal 1° maggio al 31 maggio: dalle ore 4 alle ore 20;
dal 1° giugno al 31 agosto: dalle ore 4 alle ore 21;
dal 1° settembre al 31 ottobre: dalle ore 5 alle ore 19;
dal 1° novembre al 31 dicembre: dalle ore 7 alle ore 18.

Durante il periodo di tempo in cui vige l'ora legale, si dovranno effettuare gli spostamenti d'orario stabiliti dalla relativa legge istitutiva.

Per la sola pesca dell'anguilla e del pesce gatto, nelle acque di categoria *B*, il termine della giornata di pesca è stabilito alle ore 24.

Durante la pesca notturna dell'anguilla e del pesce gatto, è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione di quelle utilizzate come esca.

Art. 51.

Periodo di divieto - Limiti alle dimensioni del pesce pescato

Nelle acque interne di categoria *D*, è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19 della prima domenica di ottobre e le ore 5 dell'ultima domenica di marzo. Per il rimanente periodo dell'anno la Regione può limitare la pesca a determinati giorni della settimana, secondo gli orari di cui al precedente art. 50 e salvo l'osservanza dei periodi di divieto particolari alle specie elencate al seguente terzo comma.

Tali periodi possono essere modificati dalla Regione a seguito di intese con le regioni confinanti.

Inoltre, in tutte le acque interne, comprese quelle considerate nel successivo capo 2°, titolo III, della presente legge, è vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quelle appresso indicate:

Specie	Misura minima (cm)	Periodo di divieto
Barbo canino (*Barbus meridionalis*)	16	—
Barbo comune (*Barbus barbus plebejus*)	16	—
Carpa (*Cyprinus carpio*) in tutte le varietà	30	15-5 /30-6
Cavedano (*Leuciscus cephalus*)	16	—

Specie	Misura minima (cm)	Periodo di divieto
Cheppia (*Alosa fallax nilotica*)	25	1-5 /30-6
Luccio (*Esox lucius*)	35	1-1 /31-3
Persico reale (*Perca fluviatilis*)	15	1-4 /31-5
Persico-trota (*Micropterus salmoides*)	20	—
Pigo (*Rutilus pigus*)	16	—
Pesce-gatto (*Ictalurus melas*)	12	—
Salmerino (*Salvelinus fontinalis e Salvelinus alpinus*)	25	Dalle ore 19 della prima domenica di ottobre alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo
Storione cobice (*Acipenser naccarii*)	80	—
Storione comune (*Acipenser sturio*)	100	—
Storione ladano (*Huso huso*)	—	1-1 /31-12
Temolo (*Thymallus thymallus*)	25	1-10/30-4
Tinca (*Tinca-tinca*)	25	15-5 /30-6
Trota fario (*Salmo trutta trutta m. fario*)	22	Dalle ore 19 della prima domenica di ottobre alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo
Trota iridea (*Salmo gairdneri*) compresa la varietà albina detta trota giapponese	22	idem
Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*)	22	idem
Anguilla (*Anguilla anguilla*)	25	—
Cefalo (*Mugil cephalus*)	20	—
Muggini (*Liza saliens, Liza ramada, Liza aurata, Chelon labrosus*)	20	—
Gambero (*Austropotamobius pallipes italicus*)	7	—
Go (*Gobius ophiocephalus*)	12	—
Passera pianuzza (*Platichthis flesus*)	12	—
Orata (*Sparus auratus*)	20	—
Sgombro (*Scomber sp.*)	15	—
Spigola (*Dicentrarchus labrax*)	25	—

La misura minima del cavedano vige soltanto nel torrente Senio, e suoi affluenti, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Reno, nonchè nei bacini idrografici del fiume Lamone, Montone, Ronco - Fiumi Uniti, Savio, Marecchia e Conca.

Il periodo di divieto di pesca alla cheppia vige soltanto nelle acque di categoria *B*.

Per le specie ittiche marine che vengano catturate in acque interne, oltre quelle comprese nell'elenco di cui al precedente terzo comma, valgono le misure stabilite dalle norme vigenti in materia di pesca marittima.

Art. 52.

Misurazione degli esemplari catturati e loro eventuale reimmissione in acqua

La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino alla estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.

La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriore dell'animale, compreso il telson.

Gli animali acquatici di misura inferiore a quella consentita o che comunque non si intende catturare, devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela procedendo altresì alla recisione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.

Art. 53.

Limitazione alla quantità del pesce pescato

La pesca dei salmonidi (trota e salmerino) è limitata, nella giornata, a non più di sei esemplari, e quella del temolo a non più di due esemplari.

Per ogni giornata di pesca, oltre al limite previsto nel comma precedente, ogni pescatore non può catturare più di cinque chilogrammi di pesce fatta eccezione per i pescatori di mestiere nelle acque di categoria *A*.

E' fatta deroga dai limiti di cui al comma precedente, quando il peso sia superato da un unico esemplare.

Art. 54.

Esercizio della pesca nei bacini idrografici ricadenti nel territorio di più regioni

L'esercizio della pesca nei bacini idrografici ricadenti anche nel territorio di altre regioni, salvo diverse intese stabilite dalla giunta regionale, ha luogo secondo la normativa della Regione che ha maggiore competenza territoriale.

Capo 4°

NORME GENERALI E DI COMPORTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 55.

Posto di pesca

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Il primo occupante, in esercizio di pesca con la canna, ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri quindici in linea d'aria, a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Nel caso che due o più pescatori esercitino la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno quindici metri è valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti.

Nel caso che due o più pescatori esercitino chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno quindici metri deve essere valutata in linea d'aria fra persona e persona, oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e il galleggiante di ogni canna.

Art. 56.

Pesca in movimento

Le norme di cui all'articolo precedente, fra pescatore e pescatore e fra attrezzo e attrezzo, valgono anche per la pesca in movimento.

Art. 57.

Distanza di sicurezza fra attrezzi fissi di pesca e appostamenti fissi di caccia

Durante il periodo di esercizio venatorio gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno centocinquanta metri dagli appostamenti fissi di caccia.

Art. 58.

Pesca da natanti

La pesca da natanti è consentita solamente lungo la riva destra del fiume Po, e nelle acque di categoria A.

Il pescatore deve rispettare le distanze da altri pescatori previste dai precedenti articoli 55 e 56.

Il natante deve essere ancorato; è fatta eccezione per la pesca con lenza a mano e dirlindana nel fiume Po se esercitata da pescatori di professione a norma del precedente art. 44.

Art. 59.

Pesca con le mani e con altri mezzi non considerati dalla presente legge. Pesca subacquea

La pesca con le mani è sempre vietata.

E' altresì vietata la pesca con qualsiasi altro mezzo non considerato dalla presente legge.

La pesca subacquea non è consentita nelle acque interne.

Art. 60.

Uso di fonti luminose

Durante l'esercizio della pesca è vietato l'uso di fonti luminose.

Art. 61.

Pasturazione con sangue o sostanze derivate

La pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue o sostanze chimiche, sono vietate durante tutto l'anno.

Art. 62.

Uso del guadino

L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario, a coloro che esercitano la pesca, per la raccolta del pesce catturato.

Art. 63.

Precauzioni igieniche

E' fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua, e nelle loro adiacenze.

Art. 64.

Misurazione delle reti

La misurazione delle maglie delle reti viene compiuta a filo bagnato, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Art. 65.

Osservanza di distanze di rispetto in determinati luoghi

E' vietato adoperare o comunque collocare reti od altri attrezzi da pesca, escluse la canna e la lenza a mano, ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da scale di monta per i pesci, da griglie o simili delle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dalle cascate e dalle opere di difesa dei ponti e dighe di sbarramento. Tale distanza può essere elevata fino a metri cento quando esistano pericoli di danneggiamento ad impianti di particolare rilevanza.

Quando il manufatto non rappresenta ostacolo allo spostamento del pesce, la distanza per la pesca con la bilancella e il bilancione è ridotta a metri dieci. In tale caso l'amministrazione provinciale territorialmente competente dispone il tabellamento a norma del precedente art. 15.

Art. 66.

Divieto per la pesca a strappo

E' vietata la pesca a strappo con canna, o lenza a mano, armate di ancoretta, o amo, privi di esca.

Capo 5°

ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA

Art. 67.

Generalità

L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque di bonifica è delegato alle province.

Nel rispetto delle norme del presente capo l'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso della licenza di tipo « B » ed è gratuito.

Art. 68.

Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca

Entro e non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, di intesa con l'ente locale delegato, definiscono gli elenchi delle acque dei canali e bacini ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche, dove l'esercizio della pesca può arrecare danno agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria delle strutture di bonifica.

Art. 69.

Acque di bonifica non aperte alla pesca

L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui al precedente art. 68, è vietato. In tali acque può essere catturato il materiale ittico esistente, d'intesa con gli enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento o ittiogenici, nell'ambito dei piani regionali di cui al precedente art. 27, o per esigenze produttive dell'azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio dell'Emilia-Romagna - ARIS.

Art. 70.

Acque di bonifica riservate alla pesca professionale

Sentiti i comuni territorialmente interessati, possono essere riservate a favore dei pescatori di professione residenti nei comuni stessi ed iscritti negli elenchi di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250, parte delle acque non comprese negli elenchi di cui agli articoli 68 e 72, ultimo comma, della presente legge, tenuto conto delle caratteristiche di portata e pescosità naturale.

Art. 71.

Gestione della pesca

La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le province e i consorzi di bonifica territorialmente interessati, ripartisce le acque di bonifica ricadenti nel territorio dell'Emilia-Romagna in bacini di pesca.

Per la gestione dei bacini di pesca di cui al precedente comma, le province territorialmente interessate coordinano le proprie attività nell'ambito della programmazione regionale.

A tal fine le province territorialmente interessate, d'intesa tra loro, costituiscono, per ogni bacino, commissioni tecniche consultive in cui vengono rappresentati i consorzi di bonifica territorialmente interessati, i comuni, e le associazioni locali dei pescatori e dei naturalisti.

Art. 72.

Attrezzi consentiti e loro uso

Nelle acque di bonifica non comprese negli elenchi di cui al precedente art. 68 la pesca è consentita solamente con l'uso dei seguenti attrezzi e secondo le modalità di impiego sotto specificate:

1) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di dieci metri, armate ciascuna con non più di tre ami;

2) una bilancella con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto.

E' proibito l'uso della bilancella « guadando » o « ranzando », ovvero appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d'acqua. Ne è altresì proibito l'uso quando la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore ai tre metri;

3) nei soli corpi idrici adiacenti al mare, e dove comunque è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentito l'uso del bilancione secondo le norme di cui ai precedenti articoli 44 e 46. In tali acque è ammesso che il lato della rete più prossimo alla riva cada da questa da una distanza inferiore ai metri cinque.

La pesca da natante è sempre vietata.

La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano le condizioni di cui al precedente punto 3).

Art. 73.
Orari e divieti particolari di pesca

La pesca è consentita secondo gli stessi orari di cui al precedente art. 50, secondo comma. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque, è prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca è consentita senza limitazioni di orario.

La regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni.

Il presidente della giunta provinciale, in riferimento a motivate esigenze dell'ente di bonifica di cui al precedente art. 68 e al regime idraulico che viene attuato nei canali e bacini, può disporre il divieto temporaneo della pesca. Può altresì disporre il divieto di pesca con la bilancella.

Art. 74.
Accesso ai canali

Le sommità arginali ed i relativi accessi dove è consentito il passaggio, possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori sino a 50 cc.

E' fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili.

Art. 75.
Divieto di accesso agli impianti

E' interdetto ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti, sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazioni ad uso irriguo ed aree loro pertinenti.

Art. 76.
Salvaguardia delle strutture di bonifica

Sono vietati atti che possano comunque recare danno agli argini, ai manufatti di bonifica, e particolarmente al cotico erboso. E' altresì vietato provocare in qualsiasi modo modificazioni del livello delle acque.

Art. 77.
Tabellamenti

In corrispondenza degli accessi principali ai canali di bonifica e nei luoghi ritenuti più opportuni, devono essere apposte, secondo le norme di cui al precedente art. 15, tabelle riportanti la scritta: « Regione Emilia-Romagna - Pesca in acque di bonifica a norma della legge regionale (estremi della presente legge), articoli 67 e seguenti ».

Anche in corrispondenza degli accessi alle acque di bonifica ove è vietata la pesca ai sensi del precedente art. 69 e degli impianti di cui al precedente art. 75, devono essere apposte tabelle recanti rispettivamente la scritta: « Regione Emilia-Romagna - Divieto permanente di pesca, art. 69 della legge regionale (estremi della presente legge) » ovvero: « Regione Emilia Romagna - Pesca in acque di bonifica a norma della legge regionale (estremi della presente legge) art. 75 - Divieto di accesso ».

Art. 78.
Variazioni del regime idraulico e salvaguardia del patrimonio ittico

Gli enti di bonifica, per assicurare le preminenti funzioni dello scolo e della espansione delle acque, della irrigazione, o comunque della bonifica, provvederanno alle necessarie variazioni del regime idraulico, nonchè a tutte le operazioni connesse all'esercizio e alla manutenzione delle opere avendo cura, quando possibile, e di intesa con la provincia territorialmente competente, di salvaguardare il patrimonio ittico senza peraltro assumersi nessuna responsabilità nella qualità e nella quantità della acque, salvo gli adempimenti previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e dalla normativa regionale in materia.

Il pesce dei canali che vengono posti in asciutta verrà convogliato in canali idonei alla stabulazione, ove siano individuabili.

La provincia provvede a proprio carico alle operazioni di recupero del pesce d'intesa con l'ente di bonifica.

Art. 79.
Ripopolamenti ittici.

La Regione e le province, nell'ambito dei piani regionali di ripopolamento delle acque interne, promuovono, d'intesa con gli enti di bonifica territorialmente competenti, il ripopolamento ittico e, dove possibile il diserbo biologico dei canali di bonifica mediante immissioni di idonee specie di fauna acquatica.

Titolo III
ATTIVITA' VARIE - NORME SPECIALI

Capo 1°
Piscicoltura

Art. 80.
Esercizio della piscicoltura

L'allevamento di pesce effettuato da itticoltori singoli o associati è considerato, a tutti gli effetti, attività imprenditoriale agricola.

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente capo 1° è delegato ai comuni.

Al fine di prevenire epizoozie nel bacino idrografico, l'esercizio della piscicoltura in acque comunque collegate con quelle pubbliche è soggetto alla preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione viene rilasciata fatte salve le vigenti norme di legge, ed in particolare l'art. 100, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e ne viene data comunicazione alla Regione ed alle province territorialmente interessate.

Con l'autorizzazione vengono stabilite le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria e per la collocazione di griglie di separazione delle acque dove ha luogo l'allevamento da quelle del bacino idrografico collegato.

L'autorizzazione permette la cattura del pesce nell'allevamento da parte di persone non munite di licenza di pesca e con attrezzature non conformi a quelle consentite dalla presente legge.

Non è consentito l'esercizio della piscicoltura in acque pubbliche appartenenti al demanio dello Stato di cui all'art. 822 del codice civile.

Art. 81.
Richiesta di esercizio della piscicoltura

L'autorizzazione di cui al precedente articolo deve indicare:

a) le generalità del titolare della piscicoltura;
b) la località ove è ubicata la piscicoltura;
c) la superficie del terreno sommerso espressa in ettari;
d) le specie ittiche che si intendono allevare;
e) la presunta produzione e la durata dell'attività.

Art. 82.
Trasporto e destinazione del pesce allevato

Chiunque detiene o trasporta, a scopo di commercio, specie ittiche aventi misure non inferiori alla metà di quelle stabilite dal precedente art. 51, deve essere munito di dichiarazione di provenienza da parte del titolare dell'allevamento. Detta dichiarazione, che ha validità di 24 ore, ne giustifica il trasporto e deve essere esibita a richiesta delle autorità di vigilanza.

La dichiarazione deve indicare:

a) allevamento di provenienza;
b) quantità del pesce ripartito per principali specie;
c) destinazione;
d) data di partenza e ora di carico;
e) generalità ed indirizzo del destinatario;
f) targa del mezzo di trasporto.

Art. 83.
Destinazione del novellame di pesce allevato

Il pesce proveniente dagli allevamenti di cui al precedente art. 80, che risulta di misura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme di cui al precedente art. 51, può essere destinato esclusivamente a scopi di ripopolamento o di allevamento.

Chiunque trasporti o detenga detto novellame fuori dagli allevamenti di cui al precedente art. 80, deve essere in possesso della preventiva autorizzazione della provincia o del comune a seconda che sia destinato rispettivamente a ripopolamento o ad allevamento.

Art. 84.
Controlli sanitari negli allevamenti ittici

Il sindaco del comune territorialmente competente dispone controlli periodici per accertare la condizione sanitaria del pesce in allevamento ed adotta le misure che si rendano necessarie per prevenire la diffusione di epizoozie nel bacino idrografico.

Le risultanze degli accertamenti vengono comunicate agli enti di cui al precedente art. 80.

Art. 85.
Divieto di pesca sportiva nei bacini destinati alla piscicoltura

Nei bacini destinati alla piscicoltura l'esercizio della pesca è autorizzato a norma del seguente art. 86.

Capo 2°

PESCA A PAGAMENTO

Art. 86.
Autorizzazione

L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca a pagamento è delegato ai comuni.

Al fine di prevenire epizoozie nel bacino idrografico, l'apertura al pubblico di acque comunque collegate con quelle pubbliche, a scopo di pesca a pagamento, è soggetta ad autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata fatte salve le vigenti norme di legge e ne viene data comunicazione alla Regione ed alle province territorialmente interessate.

Con l'autorizzazione vengono stabilite le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria e per la collocazione di griglie di separazione delle acque dove ha luogo la pesca a pagamento da quelle del bacino idrografico collegato.

Non è consentito l'esercizio di pesca a pagamento in acque pubbliche appartenenti al demanio dello Stato di cui all'art. 822 del codice civile.

Le norme di cui al presente capo 2° valgono anche nelle acque gestite da associazioni private nelle quali l'esercizio della pesca è riservato gratuitamente ai soci.

Nei bacini di cui al presente capo 2° non è richiesta la licenza di pesca.

Art. 87.
Misura del pesce offerto alla cattura

Il pesce che il titolare dell'esercizio della pesca a pagamento offre alla cattura, non deve essere di misura inferiore a quella ammessa dal precedente art. 51.

Art. 88.
Tutela sanitaria

Il sindaco del comune territorialmente competente dispone controlli periodici per accertare la condizione sanitaria del pesce destinato alla pesca a pagamento ed adotta le misure che si rendono necessarie per prevenire la diffusione di epizoozie nel bacino idrografico.

Le risultanze degli accertamenti vengono comunicate agli enti di cui al precedente art. 86.

Capo 3°

CATTURE DELLE RANE

Art. 89.
Possesso di licenza durante la cattura delle rane

La cattura delle rane è consentita senza il possesso di licenza di pesca o di caccia.

Se però la cattura è effettuata con l'ausilio della lenza nei modi previsti dal successivo art. 93, lettera *c*), è prescritto il possesso della licenza di pesca di tipo « B ».

Art. 90.
Periodo di divieto

La cattura delle rane è vietata durante il periodo compreso tra le ore zero del 1° gennaio e le ore 24 del 31 maggio.

Art. 91.
Limite quantitativo alle catture giornaliere

Nelle acque pubbliche e nelle loro adiacenze è vietata la cattura giornaliera di un quantitativo di rane superiore ai due chilogrammi.

Art. 92.
Orari di cattura

La cattura è vietata dalle ore 24 fino all'ora prevista per l'inizio della pesca a norma dell'art. 50 della presente legge.

Art. 93.
Attrezzi di cattura consentiti

La cattura delle rane è consentita unicamente con il ricorso ai seguenti mezzi:

a) lenza con fiocco di lana o altro materiale idoneo;
b) lenza con pallina di sughero o plastica, o altro materiale;
c) lenza con amo da pesca, escluso ogni tipo di ancoretta;
d) lenza con esca costituita da piccole rane;
e) con le mani.

E' ammesso l'uso di lampade.

Art. 94.
Luoghi di cattura

La cattura a mano delle rane è consentita soltanto su terra ferma.

Art. 95.
Allevamento delle rane

L'allevamento delle rane per scopi alimentari è soggetto alle norme di cui ai precedenti articoli 80, 81, 84.

Capo 4°

NORME SPECIALI

Art. 96.
Gare di pesca

Il rilascio delle autorizzazioni per gare di pesca è delegato alle province.

Le comunità montane, i comuni, gli organismi di promozione turistica e le associazioni dei pescatori sportivi che intendano usufruire di campi di gare per competizioni di carattere locale o provinciale, devono presentare le relative proposte almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle gare stesse.

Le autorizzazioni vengono rilasciate entro e non oltre i venti giorni successivi alle richieste, sentita la commissione tecnica consultiva di cui al precedente art. 6.

Le proposte di gare a carattere interprovinciale o nazionale debbono essere presentate entro il 31 gennaio.

Le relative autorizzazioni vengono rilasciate entro e non oltre il 28 febbraio successivo sentita la commissione tecnica consultiva.

I campi di gara vengono chiusi alla libera pesca e concessi al richiedente a partire dal giorno precedente l'inizio delle prove e fino al termine delle stesse.

Le autorizzazioni stabiliscono anche gli obblighi cui sono soggetti le società organizzatrici e i partecipanti alle gare. In particolare l'organizzatore di gare a carattere provinciale o interprovinciale o nazionale è tenuto a versare all'erario provinciale per ogni gara, una quota forfettaria massima di L. 20.000 per concorrere alle spese di vigilanza e organizzazione.

Gli organizzatori di gare di pesca ai salmonidi provvederanno altresì, d'intesa con l'amministrazione provinciale e le comunità montane territorialmente interessate, alla immissione di un quantitativo di trote « Fario » proporzionato alla estensione del campo di gara e non superiore a un chilogrammo per ogni partecipante.

Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare nonchè della pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze.

E' vietata la reimmissione di pesce morto nel corso d'acqua.

Le amministrazioni provinciali, su istanza delle associazioni dei pescatori sportivi e d'intesa con il competente ente di bonifica, possono indicare canali o tratti di essi, quali campi di gara permanenti. In tali acque è esclusa la pesca con l'uso della bilancella, e lo svolgimento delle gare avviene secondo le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo. Viene inoltre disposta l'apposizione di tabelle, a norma del precedente art. 77, recanti la scritta: « Regione Emilia-Romagna - Acque di bonifica - Campo di gara permanente - Pesca consentita a norma della legge regionale (estremi della presente legge) - art. 96, art. 67 e seguenti ».

Art. 97.
Autorizzazione a catturare esemplari di fauna acquatica in deroga ai divieti vigenti

Le province sono delegate ad autorizzare, dietro motivata richiesta, enti locali ed istituti pubblici di studio e ricerca a catturare nelle acque interne dell'Emilia-Romagna esemplari di fauna acquatica in deroga ai divieti vigenti, per scopi di pubblico interesse, sentita la commissione di gestione della pesca nel bacino.

L'autorizzazione deve contenere dettagliate prescrizioni affinchè l'esercizio della concessione avvenga entro limiti determinati di tempo, di luogo e con specificazione degli strumenti di cattura. L'autorizzazione deve altresì indicare le generalità delle persone che effettuano le operazioni.

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO ITTICO

Art. 98.
Generalità

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alle sanzioni amministrative specificate negli articoli seguenti.

L'applicazione delle sanzioni viene attuata, secondo le norme della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41.

Le sanzioni vengono comminate tenendo conto della gravità della infrazione, delle infrazioni eventualmente commesse in precedenza e dell'età del trasgressore. Per le infrazioni commesse da minori di anni 18 le sanzioni possono essere ridotte fino alla metà.

Se il trasgressore, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non ha mai riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la esecuzione della sanzione, può essere sospesa per un periodo non inferiore a tre anni a condizione che egli non commetta altre infrazioni prima dello scadere del periodo sopraindicato. Inoltre qualora abbia effettuato l'oblazione ai sensi della legge dello Stato 24 dicembre 1975, n. 706, e delle successive norme regionali di applicazione, può essergli rimessa la sanzione amministrativa del ritiro della licenza.

Qualora invece il trasgressore, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, abbia riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi, può essere aumentata fino al doppio del massimo previsto. Può essere altresì ordinata la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

Le specie ittiche e gli animali acquatici pescati, o comunque catturati, in violazione alle leggi sulla pesca sono soggetti all'immediata confisca amministrativa.

Il presidente della provincia dispone, anche preventivamente, la destinazione del materiale ittico di cui al precedente comma a favore di istituti assistenziali o di beneficenza, ovvero se del caso, la sua distruzione.

Art. 99.
Infrazioni alle norme sulle licenze di pesca

Chiunque eserciti la pesca o sia colto in atteggiamento non equivoco di pesca senza essere munito della licenza, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

a) se il contravventore è titolare di licenza di pesca in corso di validità, ma non è in grado di esibirla al momento della richiesta degli agenti di vigilanza, è tenuto al pagamento di L. 3.000;

b) se il contravventore è titolare di licenza di pesca, e non ne è in possesso in conseguenza di sanzione amministrativa è tenuto al pagamento di una somma variante da L. 50.000 a L. 300.000;

c) se il contravventore non è titolare di licenza di pesca, ovvero non è in regola con gli adempimenti tributari previsti dalle vigenti norme regionali, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite dalle norme stesse.

Alle stesse sanzioni è soggetto chi è munito di licenza di pesca di tipo diverso da quello prescritto per il genere di pesca esercitato.

Art. 100.
Richiesta abusiva di licenza di pesca

Chi richiede il rilascio della licenza di pesca è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità che, a partire dalla entrata in vigore della presente legge, non è stato soggetto a provvedimenti che comportino tuttora il ritiro della licenza di pesca.

In caso di accertata non veridicità di tale dichiarazione, l'amministrazione provinciale competente provvede all'immediato ritiro della licenza, la quale non potrà essergli nuovamente concessa prima di dodici mesi, ed alla irrogazione di una sanzione pecuniaria di L. 30.000. In caso di reiterazione della infrazione la licenza non potrà essergli nuovamente concessa prima di ventiquattro mesi e la sanzione pecuniaria da irrogare è di L. 90.000.

Art. 101.
Rifiuto di esibire la licenza di pesca

Chiunque rifiuti di esibire la licenza di pesca ad agenti di vigilanza è soggetto al ritiro della stessa per un periodo di sei mesi. In caso di reiterazione della infrazione il periodo di ritiro della licenza è di diciotto mesi.

Art. 102.
Resistenza ad agenti in servizio di vigilanza

I pescatori che abbiano riportato condanne per avere opposto resistenza ad agenti in servizio di vigilanza sulla pesca sono soggetti al ritiro della licenza per un periodo di dodici mesi. In caso di reiterazione della infrazione il periodo di ritiro della licenza è di trentasei mesi.

Art. 103.
Pesca abusiva negli ambiti per la protezione e l'incremento del patrimonio ittico. Pesca di determinate specie ittiche in periodo di divieto o in acque vietate.

Chiunque eserciti la pesca in violazione dei seguenti divieti o limitazioni:

a) divieto di pesca nelle zone di riproduzione e protezione della fauna ittica previste dall'art. 8 della presente legge;

b) divieti di cui agli articoli 19 e 51 della presente legge, relativi alla pesca di determinate specie ittiche durante il periodo di divieto o in acque dove è vietata la loro cattura;

è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

da L. 20.000 a L. 200.000 se il contravventore è munito di una o più canne;

da L. 50.000 a L. 500.000 se è munito di reti o altri mezzi consentiti dalla presente legge, ovvero si serva delle mani;

da L. 100.000 a L. 1.000.000 se si è servito di mezzi non consentiti.

Se il contravventore è ricorso all'ausilio di fonti luminose la sanzione è raddoppiata.

Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da sei a diciotto mesi.

Art. 104.
Pesca abusiva in orari non consentiti
Non osservanza delle distanze di rispetto

Chiunque eserciti la pesca in violazione dei seguenti divieti o limitazioni:

pesca in orari non consentiti dal precedente art. 50;

non osservanza delle distanze di rispetto di cui ai precedenti articoli 55, terzo e quarto comma, 56, 58 e 65;

è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

da L. 10.000 a L. 100.000 se il contravventore è munito di una o più canne;

da L. 20.000 a L. 200.000 se è munito di reti o altri mezzi consentiti dalla presente legge, ovvero si serva delle mani;

da L. 30.000 a L. 300.000 se si è servito di mezzi non consentiti.

Se il contravventore è ricorso all'ausilio di fonti luminose la sanzione è raddoppiata.

Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo da sei a diciotto mesi.

Art. 105.

Cattura di animali acquatici in violazione ai limiti di quantità e di misura

Chiunque è colto in possesso di animali acquatici di dimensioni inferiori a quelle consentite dai precedenti articoli 19 e 51, è punito con la sanzione da L. 5.000 a L. 50.000, oltre alla sanzione proporzionale di L. 5.000 per ogni capo catturato successivo al primo.

Chiunque è colto in possesso di animali acquatici in quantità superiore a quella consentita dai precedenti articoli 19 e 51, è punito con la sanzione da L. 5.000 a L. 50.000, oltre alla sanzione proporzionale di L. 50.000 per ogni chilogrammo, o sua frazione, superiore al quantitativo minimo consentito.

Art. 106.

Pesca con attrezzi che occupino più della metà dello specchio d'acqua

Chiunque eserciti la pesca in violazione dell'art 20 della presente legge, è punito con la sanzione pecuniaria da L. 30 000 a L. 300.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da quattro a dodici mesi.

Qualora il trasgressore si sia avvalso dell'ausilio di fonti luminose la sanzione pecuniaria viene raddoppiata.

Art. 107.

Pesca con attrezzi non consentiti, o con modalità non consentite - Impiego di esche non consentite

Chiunque eserciti la pesca, in violazione dei seguenti divieti o limitazioni:

a) impiego di attrezzi aventi caratteristiche non conformi a quelle stabilite dalla presente legge;

b) impiego di attrezzi, o altri mezzi, non consentiti dalla presente legge, anche in relazione alla classificazione delle acque;

c) impiego di attrezzi non consentiti dal tipo di licenza posseduta;

d) impiego di attrezzi con modalità non consentite dalla presente legge;

e) impiego di attrezzi in numero maggiore di quello consentito dalla presente legge;

f) pesca da natante in violazione delle norme di cui al precedente art. 58;

g) divieto di pesca subacquea di cui al precedente art 59;

h) divieto di pesca a strappo di cui al precedente art. 66;

e soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

per le infrazioni di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *g*), *h*):

da L. 15.000 a L. 30.000 se è munito di canne;

da L. 50.000 a L. 120.000 negli altri casi;

per le infrazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *f*):

da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Chiunque eserciti la pesca, impiegando esche non consentite dalla presente legge per la pesca nelle acque interne, è punito con la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 60.000.

Nei casi previsti dal presente articolo viene disposto il ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da sei a diciotto mesi nei casi di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *g*), *h*) e per un periodo variante da uno a tre anni nei casi di cui alle lettere *b*), *c*), *f*). Inoltre qualora il trasgressore si sia avvalso dell'ausilio di fonti luminose, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate.

Art. 108.

Pesca con l'ausilio di fonti luminose

Chiunque eserciti la pesca, in violazione della norma di cui al precedente art. 60, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

da L. 30.000 a L. 300.000 se è munito di canne;

da L. 100.000 a L. 1 000.000 se si serve delle mani e in tutti gli altri casi.

Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da sei a diciotto mesi.

Art. 109.

Abbandono di esche o rifiuti - Pasturazioni non consentite Detenzione di esche vietate

Chiunque abbandoni esche, o pasture, o pesci, o rifiuti, lungo gli argini dei corsi d'acqua naturali o artificiali, o nelle loro immediate adiacenze, è soggetto alla sanzione pecuniaria di L. 10.000.

Chiunque, anche non in esercizio di pesca, effettua pasturazioni vietate dalla presente legge, o comunque in tempi o luoghi vietati, è soggetto alla sanzione da L. 25.000 a L. 100.000. Alla stessa sanzione è soggetto chi, anche non in esercizio di pesca, in violazione delle norme di cui al precedente art. 49, detenga larve di mosca carnaria o uova di salmone lungo gli argini dei corsi d'acqua, o di bacini, classificati di categoria *D* ai sensi del precedente art. 43, ovvero nelle loro immediate adiacenze.

Nei precedenti casi, se il trasgressore è titolare di licenza, ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da sei a diciotto mesi.

Art. 110.

Mancata osservanza della distanza minima prescritta tra un attrezzo e l'altro, e tra attrezzi da pesca sommersi e appostamenti fissi di caccia.

Chiunque eserciti la pesca impiegando attrezzi posti l'uno dall'altro a distanze inferiori a quelle consentite dal precedente art. 44, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.

Alla stessa sanzione è soggetto chi non osserva la distanza minima prescritta dal precedente art. 57, tra attrezzi da pesca sommersi e appostamenti fissi di caccia.

Art. 111.

Pesca con attrezzi non muniti di contrassegno

Chiunque nei casi previsti dall'art. 44 della presente legge, eserciti la pesca con attrezzi non muniti del prescritto contrassegno, ovvero con attrezzi muniti di contrassegno non chiaramente decifrabile, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000 000.

Gli attrezzi non muniti del contrassegno prescritto a norma del precedente art. 44 vengono prelevati dal personale di vigilanza e consegnati al comune territorialmente competente per la custodia. Gli attrezzi possono essere restituiti al proprietario soltanto previa irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge. Trascorsi sei mesi senza che alcuno li abbia reclamati, o non ne sia stato individuato il proprietario, gli attrezzi vengono considerati oggetti smarriti.

Art. 112.

Impiego di bilancioni posti a distanze non consentite

Chiunque eserciti la pesca impiegando un bilancione fisso per la pesca ricreativa la cui distanza da eventuali analoghi attrezzi sia inferiore a quella minima prescritta dal precedente art. 46, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da sei a diciotto mesi.

Alle stesse sanzioni è soggetto chiunque eserciti la pesca con l'attrezzo di cui al precedente comma nei giorni non consentiti a norma del precedente art. 46.

Art. 113.

Azioni dirette a provocare lo spostamento del pesce dagli ambiti protetti

Chiunque, con qualunque mezzo, compreso l'impiego di sostanze inquinanti, compia evidenti azioni dirette a provocare lo spostamento del pesce fuori dagli ambiti protetti di cui al precedente art. 8, ovvero dalle acque ove esistano divieti di pesca a norma delle vigenti norme regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 240.000.

Se chi ha commesso l'infrazione è titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo da sei a diciotto mesi.

Art. 114.

Catture di specie ittiche oggetto di esperimento - Immissione non autorizzata nelle acque interne regionali di specie ittiche estranee.

Chiunque immette nelle acque interne regionali specie estranee alla fauna ittica locale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 della presente legge, è soggetto al pagamento di una somma variante da L. 100.000 a L. 1.000.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da dodici a trentasei mesi.

Chiunque catturi o danneggi specie ittiche destinate alla sperimentazione a norma del precedente art. 17, è soggetto al pagamento di una somma variante da L. 50.000 a L. 500.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da sei a diciotto mesi.

Art. 115.

Immissioni abusive di animali acquatici

Chiunque immette materiale ittico o in generale animali acquatici nei corpi idrici senza la prescritta autorizzazione ed il preventivo controllo sanitario previsti dai precedenti articoli 16 e 18, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 116.

Apposizione di ostacoli alla circolazione della fauna ittica - Pesca mediante «secca» o mediante altri interventi diretti nel corso d'acqua.

Ogni infrazione agli articoli 20 e 21 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 se sono stati impiegati attrezzi mobili da pesca, da L. 100.000 a L. 1.000.000 in tutti gli altri casi.

Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo da un anno a due anni nel primo caso e da un anno a tre anni negli altri casi.

Restano comunque impregiudicati i provvedimenti di cui al successivo art. 119.

Art. 117.

Secca abusiva dei corsi d'acqua e dei bacini

Chiunque provochi la secca di corsi d'acqua senza il permesso previsto dall'art. 22 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da uno a tre anni.

Art 118.

Uso di sostanze venefiche o esplosive o di corrente elettrica

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 33, terzo comma, del regio decreto 8 ottobre 1831, n. 1604, chiunque eserciti la pesca facendo uso di sostanze venefiche od esplosive oppure mediante corrente elettrica, è soggetto al ritiro della licenza di pesca per un periodo di tempo da dodici a trentasei mesi.

Non si applicano i benefici di cui al quarto comma del precedente art 98.

Art 119.

Danneggiamento del patrimonio ittico

La Regione chiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico, da chiunque causato, anche con l'inquinamento dei corpi idrici, con la non osservanza delle norme disciplinari delle derivazioni d'acqua di cui al precedente art. 25, con l'alterazione dello stato dei corpi idrici a scopo di pesca.

A tal fine le province e i comuni sono tenuti a procedere senza ritardo, per mezzo dei propri organi, all'accertamento ed alla documentazione del danno patito dal patrimonio ittico.

L'inosservanza delle norme di cui al terzo comma del precedente art 24 comporta, inoltre la irrogazione di una sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Art. 120.

Non osservanza degli adempimenti da parte del titolare di diritti esclusivi di pesca

Il titolare dei diritti esclusivi di pesca, il quale entro i termini prescritti, omette di presentare all'ente delegato, ovvero non esegua, il programma di ripopolamento ittico di cui al precedente art. 33, è soggetto alla sanzione amministrativa da L 50.000 a L. 500.000.

Il ritardo nella presentazione del programma di ripopolamento o la mancata comunicazione dell'attuazione del programma stesso, nei modi e termini prescritti dal precedente art. 33, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000.

Se chi commette le infrazioni suddette è titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo di sei mesi. In caso di reiterazione della infrazione il periodo di ritiro della licenza è di diciotto mesi.

Art. 121.

Esercizio abusivo della piscicoltura e della pesca a pagamento

Chiunque eserciti la piscicoltura, o gestisca un bacino per la pesca a pagamento, senza le autorizzazioni previste dagli articoli 80 e 86 della presente legge, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative: di L. 100.000 per l'esercizio abusivo della piscicoltura e di L. 500.000 per la gestione abusiva della pesca a pagamento.

Chi non ottemperi alle disposizioni impartire in conseguenza degli accertamenti previsti dal precedente art. 84, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

In caso di reiterazione delle infrazioni può essere disposta la revoca della autorizzazione.

Art. 122.

Trasporto, detenzione, o destinazione di materiale ittico in violazione dei precedenti articoli 82 e 83

Chiunque detenga o trasporti pesce vivo in violazione del precedente art. 82, oppure appartenente a specie la cui cattura è vietata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 10.000 a L. 100.000.

Alla medesima sanzione sono soggette le infrazioni al precedente art. 83.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 123.

Disposizioni statutarie applicabili

Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegatari sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Art. 124.

Direttive

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegatari.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 125.

Potere sostitutorio

In caso di inerzia degli enti delegatari, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

Art. 126.

Revoca

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma nei confronti di tutti i soggetti delegatari.

La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Art. 127.

Definitività degli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate

Gli enti delegatari debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

Art. 128.

Ripartizione delle funzioni delegate

Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.

Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Art. 129.
Scambio di informazioni

La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 130.
Rapporti finanziari

I rapporti finanziari con gli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, saranno definiti di norma mediante convenzioni aventi la durata dei programmi pluriennali nella materia della pesca, approvati dal consiglio regionale.

Art. 131.
Circondario di Rimini

Le deleghe di funzioni amministrative alle amministrazioni provinciali si intendono estese anche al circondario di Rimini.

Art. 132.
Classificazione esistente delle acque

Sino a quando a norma degli articoli 38 e seguenti della presente legge non sarà stato provveduto alla classificazione delle acque, rimane comunque in vigore quella approvata con il decreto ministeriale 30 giugno 1966, in quanto compatibile.

Art. 133.
Accertamenti riguardanti gli attrezzi fissi da pesca

Le amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna provvedono, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di cui al precedente art. 40 e ciascuno per la rispettiva circoscrizione territoriale, ad accertare la situazione degli attrezzi fissi da pesca esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, ed a stabilire quali siano gli attrezzi il cui uso è incompatibile con le norme della presente legge.

Art. 134.
Adeguamento degli attrezzi da pesca

Le caratteristiche delle reti e degli attrezzi devono essere adeguate a quelle prescritte dalla presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 135.
Soppressione delle commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci

Le commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 79, e successive modificazioni, sono soppresse.

Art. 136.
Disposizioni finanziarie

Gli oneri eventualmente derivanti alla regione Emilia-Romagna per il funzionamento della consulta regionale di cui all'articolo 28 faranno carico al cap. 70050: «Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati» del bilancio per l'esercizio 1979 e degli esercizi successivi.

A parziale modifica della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8, le tasse e soprattasse sulle licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne, di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 23, vengono determinate come segue:

1) licenza di tipo «A» (per la pesca professionale con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti):

tassa di rilascio . . . . L. 5.000
tassa annuale . . . . » 5.000

2) licenza di tipo «B» (per i pescatori dilettanti):

tassa di rilascio . . . . L. 2.500
tassa annuale . . . . » 2.500

I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono corrispondere, contestualmente, le seguenti soprattasse:

1) per la licenza di tipo «A» . . . . . L. 2.500
2) per la licenza di tipo «B» . . . . . » 1.500

Le tasse e soprattasse regionali sulle licenze di pesca vengono versate su di un apposito conto corrente postale intestato alla regione Emilia-Romagna - tasse e soprattasse sulle licenze di pesca.

Le somme ottenute dalla Regione in via giudiziaria o transattiva a titolo di risarcimento danni a norma dell'art. 119, saranno introitate sul cap. 04740: «Entrate per risarcimento dei danni arrecati dai terzi al patrimonio ittico a seguito della azione giudiziaria promossa dalla Regione» istituito «per memoria» sullo stato di previsione dell'entrata dei bilanci di previsione della Regione a partire dall'esercizio finanziario 1980, in attuazione della presente legge. Nel corso di ogni esercizio le somme accertate ed introitate sul capitolo dianzi richiamato dovranno essere destinate ad incrementare, nei modi previsti dalla legge, lo stanziamento del cap. 78090: «Fondi destinati ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio ittico e faunistico dell'Emilia-Romagna, compresi gli oneri per la delega delle funzioni alle province».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 agosto 1979

p. *Il presidente*: PUNGINELLI

(7619)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792600)